

Allegato A

Individuazione criteri e modalità per la formazione
del Piano regionale triennale 2018-2020 e dei Piani annuali di edilizia scolastica
di cui all'art 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

1 – OBIETTIVO GENERALE

Il presente documento è finalizzato all'approvazione dei criteri per la formazione del piano regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 gennaio 2018, n. 47, attualmente in fase di registrazione della Corte dei Conti, come previsto all'art 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.

2 – OGGETTO DELLA GRADUATORIA

Possono essere collocati nella graduatoria dei Piani regionali, redatti secondo criteri di qualità tecnica ed efficienza nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, gli interventi di cui all'art. 1 "Obiettivo generale", per i quali non siano state avviate le procedure di gara con la pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori alla data di presentazione della domanda.

Le proposte devono riguardare esclusivamente edifici di proprietà pubblica adibiti ad istruzione scolastica statale, compresi i Centri Provinciali Istruzione Adulti (CPIA), nonché alla costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici adibiti ad istruzione scolastica statale ed edifici destinati o da destinare a poli di infanzia, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e muniti di codice edificio dell'anagrafe dell'edilizia scolastica.

3 – BENEFICIARI

Possono presentare domanda Comuni, Province e le Città Metropolitane.

4 – DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Ogni domanda deve essere riferita ad un singolo edificio scolastico.

Ciascun Ente locale può presentare un numero di domande di finanziamento pari ad un massimo di 2/3, arrotondato per eccesso, del numero degli edifici scolastici di propria competenza presenti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica (www.ediliziascolastica.regione.toscana.it).

Le domande eccedenti la quota stabilita al paragrafo precedente sono inammissibili. Ai fini della valutazione della eccedenza si avrà riguardo all'ordine temporale di invio telematico.

5 - INTERVENTI AMMISSIBILI ALLA GRADUATORIA

Gli interventi ammissibili devono rientrare in una delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 3 gennaio 2018, n. 47.

In particolare, sono ammesse alla presente selezione proposte rientranti nelle seguenti tipologie d'intervento:

a) interventi di adeguamento sismico e di miglioramento sismico (nel solo caso in cui l'edificio non

- sia adeguabile in ragione dell'insistenza di vincolo d'interesse);
- b) interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità dell'edificio e all'adeguamento alla normativa antincendio;
 - c) ampliamenti e nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
 - d) interventi diversi dai precedenti, purché l'Ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti ed i relativi dati concernenti l'edificio interessato siano stati regolarmente inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica.

Si precisa che, qualora siano candidate proposte di tipologie b), c), d), il richiedente dovrà dimostrare, mediante l'invio di idonea documentazione:

- 1 - per gli edifici esistenti e ricadenti in zona 1 e 2, che l'edificio è adeguato in termini di sicurezza strutturale ai livelli minimi previsti dalle vigenti norme tecniche di costruzione;
- 2 - per gli edifici esistenti e ricadenti in zona 3 e 4, che la struttura è conforme alle norme sismiche vigenti all'epoca della costruzione e che non vi è obbligo normativo di effettuare ulteriori verifiche.

Per i punti a) e b) è ammissibile il ricorso a nuove costruzioni in sostituzione di edifici esistenti a seguito di dimostrazione della non convenienza tecnico economica ad adeguare la struttura esistente.

6 - INTERVENTI NON AMMISSIBILI ALLA GRADUATORIA

Non sono ammissibili gli interventi:

- a) relativi a edifici di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica non statale, fatta salva l'ipotesi di realizzazione di poli di infanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e muniti di codice edificio dell'anagrafe dell'edilizia scolastica;
- b) che prevedano esclusivamente opere di sistemazione a verde e arredo urbano, ancorché di aree pertinenti scolastiche;
- c) già destinatari di altri finanziamenti comunitari, statali e regionali, con la sola eccezione di eventuali cofinanziamenti fino a concorrenza del costo complessivo;
- d) per i quali siano state avviate le procedure di gara con la pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori, alla data di presentazione della domanda.

Sono inseriti nella graduatoria, ma non sono finanziabili, gli interventi relativi a edifici ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sismico, presentati secondo quanto previsto dalla categoria a), Punto 5 "INTERVENTI AMMISSIBILI ALLA GRADUATORIA", per i quali, in sede di presentazione della richiesta di finanziamento non sia stata allegata la verifica di vulnerabilità sismica prevista dall'articolo 20-bis, comma 4, del DL 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

Tale documentazione potrà essere integrata al momento dell'aggiornamento del Piano, così come previsto dal Decreto Interministeriale, per le annualità 2019 e 2020.

7 - LIVELLO DI PROGETTAZIONE

Sono ammissibili i Progetti Esecutivi, Definitivi, di Fattibilità tecnica ed economica e i Documenti di fattibilità delle alternative progettuali che siano stati approvati dall'Ente proponente.

8 - MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

La domanda di finanziamento, a pena di inammissibilità, deve essere redatta mediante la procedura informatizzata disponibile sul portale dell'Anagrafe dell'Edilizia scolastica della Regione Toscana (www.ediliziascolastica.regione.toscana.it)(d'ora in poi denominato "Portale Anagrafe").

Gli Enti interessati devono provvedere ai seguenti adempimenti:

1 – verificare che per l’edificio oggetto della domanda risultino complete le informazioni dei campi obbligatori presenti nella scheda dell’anagrafe dell’edilizia scolastica (indicatore di controllo “SNAES” di colore verde), in caso contrario non sarà possibile generare la domanda di finanziamento.

2 - inserire la domanda di finanziamento mediante accesso alla procedura informatizzata disponibile sul Portale Anagrafe (www.ediliziascolastica.regione.toscana.it) selezionando la tipologia di intervento prevalente tra quelle di cui al punto 5 e compilando i campi presenti negli step della procedura. Per tipologia prevalente si intende quella che incide maggiormente nella voce relativa ai lavori nel quadro economico.

Nel caso la domanda sia presentata per una nuova costruzione, ovvero sia relativa a un edificio non presente nel Portale Anagrafe, al fine della creazione di un nuovo codice edificio deve essere inviata apposita richiesta all’indirizzo mail: ediliziascolastica@regione.toscana.it **entro e non oltre il 30 maggio 2018**, avente ad oggetto “Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020; Richiesta di creazione di un Nuovo Edificio Scolastico”.

3 - scaricare nello step finale il file generato dalla procedura, “**Lettera di attestazione della richiesta di finanziamento – Piano triennale**”, firmare detto documento da parte del rappresentante legale dell’Ente o da suo delegato e infine inviarlo, firmato, alla Regione Toscana, Settore Educazione e Istruzione, secondo le modalità telematiche di seguito descritte:

a - trasmissione tramite protocollo interoperabile, per le Enti locali attivi sul sistema InterPRO;

b - **trasmissione tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC istituzionale di Regione Toscana, regionetoscana@postacert.toscana.it**, per tutti gli altri Enti locali non ancora attivi sul sistema InterPRO.

Il campo oggetto deve riportare il numero di ID della domanda generata secondo la seguente dicitura: “Settore Educazione e Istruzione: Domanda ID n. per la collocazione nel Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020 di cui all’art. 10 D.L. n. 104/2013 convertito dalla L. n. 128/2013 – ”.

Gli Enti interessati potranno inserire le domande di finanziamento di cui al punto sub 1) a decorrere dal giorno **23 aprile 2018**.

A pena di non ricevibilità, la domanda di finanziamento, costituita dalla “**Lettera di attestazione della richiesta di finanziamento – Piano triennale**”, dovrà essere inviate entro il giorno **23 giugno 2018**.

Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la data di invio della domanda che risulta dalla notifica di “accettazione” rilasciata dal sistema InterPRO o dalla “ricevuta di accettazione” della PEC.

L’Amministrazione mittente è tenuta a verificare l’effettiva ricezione da parte di Regione Toscana attraverso la notifica di “avvenuta consegna” rilasciata dal sistema InterPRO o dalla “ricevuta di consegna” della PEC rilasciate dai sistemi telematici: l’assenza di tali ricevute indica che la comunicazione non è pervenuta a destinazione.

9 - CONTENUTO DELLA DOMANDA

Tutta la documentazione allegata alla domanda deve essere inserita esclusivamente nella procedura informatizzata disponibile sul portale dell’Edilizia scolastica della Regione Toscana www.ediliziascolastica.regione.toscana.it e per ciascun allegato viene di seguito indicata la sua denominazione alfabetica e la dimensione massima del file.

Non sarà ammessa la documentazione inviata tramite modalità diverse da quelle sopra dette.

9.1 - La Domanda deve contenere, pena inammissibilità, la seguente documentazione:

- a - l'atto di approvazione del progetto da parte dell'Ente locale;
- b - gli elaborati costituenti il progetto cui dovranno essere allegate una relazione tecnica specifica, che descriva in sintesi il contenuto dell'intervento e nella quale sarà riportato il quadro economico del progetto oggetto di domanda di finanziamento, redatto ai sensi della normativa vigente, nonché le planimetrie dei locali contenenti le destinazioni funzionali degli stessi e la indicazione delle relative superfici oggetto dell'intervento. Per le ipotesi di completamento dei lavori già iniziati, la relazione dovrà indicare lo stato di consistenza delle opere realizzate ed il quadro economico del progetto dovrà essere presentato con riferimento alle opere per le quali è richiesto il finanziamento, pena la non valutabilità della domanda;
- c - l'attestazione, motivata con relazione tecnica, della non convenienza tecnico-economica ad intervenire sulla struttura esistente (richiesta solo per le ipotesi di nuove costruzioni per sostituzione);

9.2 – Attestazioni e dichiarazioni richieste ai fini della valutazione:

- d - in caso di richiesta di intervento per adeguamento o miglioramento sismico relativo a edifici ricadenti nelle zone 1 e 2, analisi della vulnerabilità sismica con indicazione di tutte le informazioni necessarie per attribuire il punteggio di cui al successivo articolo 10 punto a);
- e - in caso di richiesta di intervento per tipologia diversa da quelle di cui all'art.5, punto a) allegare:
 1. per gli edifici esistenti e ricadenti in zona 1 e 2, dichiarazione di possesso di idonea documentazione comprovante che l'edificio è adeguato in termini di sicurezza strutturale ai livelli minimi previsti dalle vigenti norme tecniche di costruzione;
 2. per edifici ricadenti in zona 3 e 4, certificato attestante che la struttura è conforme alle norme sismiche vigenti all'epoca della costruzione e che non vi è obbligo normativo di effettuare ulteriori verifiche;
- f - l'attestazione sulla presenza di risparmio a seguito di rilascio di superfici in affitto, misurato in Euro/anno, con indicazione degli estremi del titolo di locazione;
- g - l'attestazione della chiusura totale dell'edificio con provvedimento dell'autorità competente (**allegare il provvedimento**);
- h - atto di validazione del progetto di cui all'art.26 comma 8 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- i - "FAC-SIMILE RICHIESTA DI PRENOTAZIONE DEGLI INCENTIVI" ottenuto dalla procedura nel Portale informatico GSE - Portaltermico (FER_TER);

Le dichiarazioni richieste nel presente articolo 9, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente Proponente o da soggetto da lui delegato.

Ai fini della valutazione dei punteggi si avrà riguardo esclusivamente dei dati inseriti nel modulo attraverso la procedura informatizzata sul portale dell'Edilizia scolastica di cui all'art 8. Qualora le informazioni inserite non risultino coincidenti o coerenti con quanto contenuto nel progetto, nella documentazione prodotta o presenti all'interno dell'archivio dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, il punteggio sarà rimodulato.

Non sono ammesse integrazioni delle domande oltre i termini di scadenza della loro presentazione salvo conferma annuale del Piano regionale di cui all'art 1 del presente atto.

10 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE

L'istruttoria tecnica sarà effettuata, secondo le seguenti fasi:

- 1 - la verifica di tutti i documenti ed requisiti richiesti al punto 9.1 pena l'inammissibilità della domanda e conseguente esclusione dalla procedura di valutazione.
- 2 - la valutazione delle domande ammissibili con l'attribuzione del punteggio sulla base dei seguenti criteri applicati alle tipologie d'intervento di cui all'art 5:

A) – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO lett. a) art. 5

fino a 500 punti

Il punteggio viene attribuito con la formula:

$$P = \begin{cases} 50 & \text{per } I_R \leq 0.2 \\ \frac{400 - 500 I_R}{6} & \text{per } 0.2 < I_R < 0.8 \\ 0 & \text{per } I_R \geq 0.8 \end{cases}$$

I_R rappresenta l'indice di rischio e viene valutato nel seguente modo:

1. nel caso sia disponibile una verifica sismica effettuata ai sensi delle NTC08 condotta sulla base di un livello di conoscenza dell'edificio almeno pari a LC2, I_R è dato dal rapporto capacità / domanda allo stato limite di salvaguardia della vita, riportate entrambe al suolo effettivo del sito di costruzione;
2. nel caso sia disponibile una verifica sismica effettuata ai sensi dell'OPCM 3728 e smi condotta sulla base di un livello di conoscenza dell'edificio almeno pari a LC2, I_R è dato dal rapporto capacità/domanda allo stato limite di salvaguardia della vita, riportate entrambe al suolo effettivo del sito di costruzione, modificando la domanda sulla base della pericolosità sismica attuale. In mancanza di più precise determinazioni, qualora ne ricorrano le condizioni, è possibile trasformare l'indice di rischio utilizzando il foglio di calcolo messo a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile:
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Indici_di_rischio.xls

B) – INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DELL'EDIFICIO E ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO lett. b) art. 5

fino a 400 punti

**B.1a - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE
FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ:**

fino a 200 punti

- 1 – percorsi di esodo e dell'illuminazione di emergenza;
- 2 – interventi alla centrale termica;
- 3 – impianti di estinzione;
- 4 – compartimentazioni (se prescritte);
- 5 – sistemi di rilevazione (se prescritti);
- 6 – segnaletica di sicurezza;
- 7 – interventi per ulteriori carenze (da specificare);

B.1b - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO E DI FOLGORAZIONE

fino a 80 punti

- 1 – quadri elettrici;
- 2 – impianto di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche;
- 3 – linee di distribuzione;

- 4 – prese e interruttori;
- 5 – illuminazione artificiale;
- 6 – interventi per ulteriori carenze (da specificare) ;

B.2 - INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DI RISCHI DA CADUTA DI ELEMENTI DALL'ALTO fino a 50 punti

- 1 - rischio di caduta di elementi esterni
(intonaci di aggetti e facciate, cornicioni, coperture ecc.)
- 2 - rischio di caduta di elementi interni
(intonaci, controsoffitti, corpi illuminanti, serramenti, ecc.)

B.3 - INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE fino a 50 punti

- 1 - percorsi e pavimentazioni esterne
- 2 - superamento di dislivelli e di accesso
- 3 - apparecchiature di sollevamento idonee per soggetti diversamente abili
- 4 - servizi igienici per disabili
- 5 - percorsi interni (porte e relativi spazi di manovra)

B.4 - INTERVENTI VOLTI ALL'ELIMINAZIONE DI ALTRI RISCHI fino a 20 punti

- 1 – rischi da rumore
- 2 – inadeguatezza dell'altezza di parapetti e corrimano
- 3 – pavimentazioni sconnesse o sdruciolevoli
- 4 – infissi interni
- 5 – infissi esterni e recinzioni

C) – AMPLIAMENTO E NUOVE COSTRUZIONI lett. c) art. 5 **fino a 80 punti**

- 1 – nuova costruzione per soddisfare specifiche esigenze didattiche
- 2 – ampliamento

D) – ALTRI INTERVENTI let. d) art. 5 **fino a 20 punti**

- 1 – efficientamento energetico
- 2 – altri interventi (da specificare)

E) – ULTERIORI CRITERI **fino a 100 punti**

E.1 – LIVELLO DI PROGETTAZIONE fino a 40 punti

- 1 - progetto esecutivo + verifica (art.26 comma 8 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50)
- 2 - progetto esecutivo
- 3 - progetto definitivo
- 4 - progetto di fattibilità tecnica ed economica

5 - documento di fattibilità delle alternative progettuali

E.2 – POPOLAZIONE SCOLASTICA BENEFICIARIA

fino a 20 punti

E.3 – ELIMINAZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (m.c.a.)

fino a 10 punti

1 - m.c.a. localizzati (canne fumarie, cassoni, ecc.)

2 - m.c.a. diffusi (pannellature, pavimenti, tetti ecc.)

E.4 – ALTRE CIRCOSTANZE PREMIANTI

fino a 30 punti

1 - chiusura dell'edificio disposta da autorità competente

2 - interventi di efficienza energetica coerenti con i requisiti tecnici previsti dal conto termico (DM del 16 febbraio 2016)

3 - completamento di lavori non ultimati

4 - il ricorso al credito sportivo

5 - dismissione di edifici in locazione passiva

I punteggi relativi agli interventi rientranti nei punti 5.c) e 5.d) non sono cumulabili con gli interventi rientranti nei punti 5.a) e 5.b). Pertanto nei casi in cui il progetto preveda interventi rientranti nelle tipologie dei punti 5.c) e 5.d) e contestualmente interventi relativi ai punti 5.a) e 5.b) nell'attribuzione del punteggio saranno considerati solo i punti relativi alla tipologia di intervento prevalente che è stata selezionata.

Per gli interventi di tipologia di cui al punto 5.a) e 5.b) per i quali si è ricorso a nuova costruzione in sostituzione di edificio esistente a seguito di dimostrazione della non convenienza tecnico economica ad adeguare la struttura esistente verrà attribuito il massimo del punteggio dei punti A e B.

11 – FORMAZIONE GRADUATORIA

La formazione della graduatoria avviene secondo le seguenti distinte fasi:

1^a fase – attribuzione dei punteggi stabiliti al paragrafo 10 al fine della formazione di una graduatoria provvisoria;

2^a fase – verifica, a partire dal primo collocato in graduatoria, della corrispondenza di quanto contenuto nel modulo attraverso la procedura informatizzata sul portale dell'Edilizia scolastica di cui all'art 8, con il materiale allegato alla richiesta di finanziamento ed attribuzione del punteggio definitivo. I punteggi ottenuti nella 1^a fase che non troveranno conferma nel materiale allegato alla richiesta di finanziamento potranno essere ridotti fino alla loro eliminazione.

A parità di punteggio fra i progetti, hanno precedenza in graduatoria le proposte relative alla tipologia d'intervento prioritaria, come individuata dall'art. 3 del Decreto Interministeriale 3 gennaio 2018, n. 47 (tipologia di intervento prevalente, livello progettuale) ed in caso di ulteriore parità l'ordine di presentazione della domanda.

La graduatoria, che sarà approvata dal Settore Educazione Istruzione mediante decreto del suo Dirigente, costituisce il Piano regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica della Regione Toscana.

L'inserimento in graduatoria non dà diritto al finanziamento.

La graduatoria è utilizzata dallo Stato per l'erogazione dei finanziamenti di cui al decreto interministeriale del 3 gennaio 2018, n. 47 e dalla Regione per la concessione di finanziamenti relativi all'edilizia scolastica, seguendo l'ordine della medesima.

Nel caso in cui vengano definite linee di finanziamento dedicate a specifiche finalità e/o tipologie di interventi, la Regione si riserva di attingere dalla graduatoria gli interventi che rispondono ai requisiti previsti dai programmi straordinari di finanziamento.

La graduatoria è assoggettata ad aggiornamento annuale nel corso del 2019 e del 2020. L'aggiornamento, effettuato a seguito di richiesta dell'Ente, può riguardare: a) la cancellazione dell'intervento; b) l'incremento del livello progettuale; c) la verifica di vulnerabilità sismica. Sulla base delle integrazioni pervenute saranno aggiornati i punteggi attribuiti ed eventualmente l'importo richiesto.

12 – RISERVA FINANZIARIA PER INTERVENTI SU EDIFICI CHE OSPITANO SCUOLE DI SECONDO GRADO

Una quota pari al 40% delle somme assegnate alla Regione Toscana per il finanziamento degli interventi riportati nella graduatoria di cui al presente Avviso, viene destinata per interventi su edifici che ospitano scuole Secondarie di Secondo grado.

13 – COSTI AMMISSIBILI

La determinazione dell'importo dei costi ammissibili a finanziamento tiene conto dell'importo relativo ai lavori e delle somme a disposizione previste nel Quadro tecnico economico dell'intervento, predisposto nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici.

Le spese tecniche (costi di progettazione, direzione e collaudo lavori..) sono ammissibili complessivamente per un massimo del 10% dell'importo dei lavori messi a gara.

14 – TEMPI DI ATTUAZIONE E REVOCA

Con l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse, da disporre con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Interministeriale 3 gennaio 2018, n. 47, come disposto dall'art. 2, comma 4, del medesimo Decreto n. 47/2018, gli enti locali, risultati beneficiari dei finanziamenti sulla base delle priorità definite dalle Regioni sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori. Gli enti medesimi provvedono a fornire le informazioni relative alle aggiudicazioni tramite il sistema informativo di monitoraggio degli interventi del MIUR.

In caso di mancata proposta di aggiudicazione dei lavori entro 365 giorni dall'avvenuta pubblicazione in G.U. del Decreto di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Interministeriale 3 gennaio 2018, n. 47, l'assegnazione viene revocata con Decreto del Ministro dell'Istruzione.

Il finanziamento sarà altresì revocato qualora risultino verificate le ipotesi di cui all'art. 4 del Decreto Interministeriale 3 gennaio 2018, n. 47.

15 – MONITORAGGIO E CONTROLLI

Gli enti beneficiari devono trasmettere alla Regioni le richieste di erogazione del contributo accompagnate dagli stati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi di edilizia scolastica, certificati ai sensi della normativa vigente, ovvero dalla documentazione giustificativa delle spese ammesse.

Gli enti beneficiari dovranno rendicontare l'intero costo dell'intervento, incluse le eventuali quote di cofinanziamento o la quota di costi non finanziati per superamento del tetto massimo di cui al precedente comma.

Per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale si applica il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In ogni caso, i trasferimenti saranno subordinati all'inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio da parte degli enti locali beneficiari.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. , sono sottoposte da parte della Regione Toscana ai controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 dello stesso DPR n. 445/2000, e sarà disposta la decadenza dal beneficio e revoca del contributo anche già concesso, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese.